

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1683}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDI, MOLÈ, DE COSMO, DE CINQUE, ARMELLA

Presentata il 28 luglio 1977

Istituzione e disciplina dell'Albo degli « Elettronici ed affini »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame tende a disciplinare un settore di attività poco appariscente ma non per questo, riteniamo di poca importanza.

Il settore interessato al presente provvedimento è quello che nel passato veniva definito degli elettrotecnici e dei radiotecnici.

Ma a seguito della enorme evoluzione ormai acquisita con le sofisticatissime tecnologie nel campo dell'elettronica — ormai sviluppata anche nel campo dei giocattoli — abbiamo ritenuto identificare gli operatori del settore come « Elettronici ed affini ».

Lo scopo della presente proposta è quello di regolamentare l'attività di quanti operano nel settore dell'elettronica, che per la sua odierna vastità assume sempre maggiore importanza sia di ordine sociale che economico.

Tale regolamentazione, riteniamo, si rende ormai indispensabile per tutta una serie di motivazioni che vanno dalla tutela del-

la professionalità degli operatori, a quella degli interessi dei cittadini utenti; dalla repressione del « lavoro nero », alla eliminazione delle prestazioni clandestine o, come le definiscono alcuni, quelle fatte da prestatori a part-time.

Se si considera pertanto l'enorme sviluppo della elettronica e la conseguente espansione nel contesto delle attività sociali odierne, si possono allora ben comprendere le ragioni che animano la regolamentazione che col presente provvedimento sottoponiamo al vostro esame.

Le prestazioni nel campo della elettronica e della radiotecnica nel passato, erano offerte quasi esclusivamente in forma artigianale e quindi concorrevano anche ad alimentare l'apprendistato, come del resto avveniva in tutti gli altri settori dell'artigianato.

L'enorme importanza sociale che il binomio artigianato-apprendistato ha avuto nel passato è ben nota sia per il preavviamento ad un lavoro definitivo di centinaia di migliaia di giovani, sia per la loro « formazione al lavoro », sia per l'acquisizione di

quella abilità necessaria per una piena, completa capacità professionale e artistica.

Infatti quanti capolavori che oggi arricchiscono il nostro patrimonio artistico-culturale sono opera di lavoratori, divenuti maestri d'arte e provenienti dall'apprendistato e quindi dall'artigianato?

Ma l'industrializzazione anche dell'artigianato, oltre che di tante altre attività lavorative, e l'aumento degli anni per la scuola dell'obbligo, hanno ormai fatto superare il tradizionale binomio apprendistato-artigianato, facendolo apparire inadeguato ai tempi che viviamo.

Oggi si tende a dare ai giovani la « formazione-lavoro » attraverso la scuola e ad allargare la loro occupazione anche con l'inserimento temporaneo nelle imprese. In questo contesto si colloca la presente proposta di legge con la quale, disponendo l'istituzione dell'Albo professionale degli « Elettronici ed affini », ci si propone di realizzare, fra l'altro, i seguenti scopi: dare all'operatore quella garanzia della professionalità necessaria per una corretta, onesta e qualificata prestazione d'opera; dare agli utenti tutte le garanzie possibili sia sulla qualità che sul costo della prestazione richiesta; eliminare o almeno attenuare la concorrenza sleale e illegale di quanti operano nel settore clandestinamente; vietare che nel settore continui ad essere esercitato il cosiddetto « lavoro nero », anche sotto la etichetta del part-time, che è diventata ormai una piaga nazionale; scoraggiare e quindi avviare ad eliminazione il cosiddetto doppio lavoro, che oggi significa anche assenteismo e disoccupazione.

La qualificazione professionale viene assicurata dalla frequenza di apposite scuole, già esistenti o all'uopo istituite dalle regioni.

Responsabilizzando la categoria interessata attraverso le loro associazioni professionali e sindacali, oltre che realizzare quel pluralismo associativo voluto dalla Costituzione, si creano tutte le premesse e garanzie perché da una gestione democratica sia dell'Albo che di tutta l'attività lavorativa della categoria stessa, scaturisca quel miglioramento della formazione personale e professionale che è alla base delle qualità delle prestazioni e quindi della dignità di chi le offre.

L'istituzione dell'Albo professionale proposto riveste anche una notevole importanza nel campo del lavoro e della occupazione.

Sono note infatti le denunce fatte anche dagli organi di informazione in merito a quel fenomeno che oggi è rappresentato dal doppio lavoro esercitato soprattutto da lavoratori dipendenti; fenomeno questo che lo si guardi sia sotto il profilo delle prestazioni fatte da lavoratori dipendenti pubblici o privati, sia sotto il profilo dell'impiego di mano d'opera minorile o clandestina, deve comunque essere eliminato.

Riteniamo inoltre che al « doppio lavoro » sia legato anche l'assenteismo, con quanto danno economico per il Paese si può immaginare. Quanti dipendenti di imprese pubbliche e private oggi con la scusa della cassa integrazione, ad esempio, guadagnano doppia paga offrendo metà lavoro?

Denunce in tal senso sono state fatte non solo a livello nazionale — stampa, radio, CENSIS — ma anche attraverso la CEE.

Ma i discorsi, le riunioni, le condanne, eccetera, se servono a sollevare il problema non servono certamente a risolverlo eliminandolo.

Il primo momento per avviare a soluzione tale fenomeno, riteniamo sia quello, appunto, della certificazione professionale; cioè il lavoro abusivo si può combattere ed eliminare solo se si definisce il lavoro legale.

Del resto tutte le professioni per la cui abilitazione è necessario un titolo di studio, sono regolamentate e tutelate dai rispettivi « Ordini » e prevedono l'iscrizione in appositi Albi.

Ora operare fra le complicate e sofisticate attrezzature elettroniche, richiede sempre più una adeguata preparazione anche culturale, per cui la professione di « Elettronico » si può ben collocare fra le altre consimili, come quella dei Periti, Geometri, ecc.

Codificando con una apposita normativa l'obbligo della iscrizione all'Albo per poter esercitare una attività tanto importante oggi, in quanto richiede e deve dare adeguate garanzie, noi daremo anche un notevole contributo alla eliminazione del « lavoro nero ».

Così operando infatti, si eviterà che sia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che delle aziende private, possano esplicare più attività lavorative che non siano dei semplici hobby; si concorre inoltre a recuperare tanti posti di lavoro cui avviare tanti giovani disoccupati, e ad av-

viare a soluzione il fenomeno dell'assenteismo: il tutto a vantaggio sia del progresso sociale che dell'economia del Paese.

Animati da questi sentimenti, ci onoriamo di sottoporre al vostro esame, Onorevoli Colleghi, la presente proposta, pregando

ciascuno e tutti di voler contribuire al suo miglioramento e quindi di volerla approvare, anche in considerazione che essa, oltre alla dimensione sociale per i motivi sopra esposti, non solo non comporta per l'Erario alcuna spesa, ma può al contrario procurare delle entrate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Albo professionale nazionale degli « Elettronici ed affini ».

ART. 2.

Possono essere iscritti all'Albo di cui al precedente articolo 1 i cittadini italiani che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti e dalle vigenti disposizioni in materia di Albi professionali, esercitano in forma autonoma o subordinata le attività di:

a) manutenzione, riparazione ed assistenza di attrezzature, apparati e componenti elettronici ed affini;

b) progettisti di apparati e componenti elettronici.

ART. 3.

Per poter chiedere l'iscrizione all'Albo di cui al precedente articolo 1, occorre aver superato regolare corso di istruzione presso una scuola professionale, a indirizzo elettronico, pubblica o autorizzata dalle competenti autorità, anche se gestita dalle Associazioni professionali, che abilita all'esercizio della professione di elettronico.

Oltre ai soggetti di cui al precedente comma, possono essere iscritti all'Albo degli « Elettronici ed affini » anche i titolari di imprese che operano nel settore, purché in regola con le norme stabilite in merito dal codice civile e dalla legge n. 860 del 1956 ed esercitino effettivamente in campo elettronico od affine da almeno cin-

que anni e siano segnalate da una associazione professionale di elettronici legalmente costituita, a livello nazionale o almeno regionale, da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Quando nell'impresa di cui al precedente comma oltre al titolare presta la sua opera in forma subordinata altro personale « Elettronico o affine », questi non può esercitare, nel periodo di impiego presso la impresa, alcuna prestazione in campo elettronico o affine al di fuori dell'impresa assuntrice né in concorrenza con essa, ad eccezione di prestazioni in favore della propria famiglia.

Per l'esercizio dell'attività di « Elettronico od affine », sia in forma autonoma che subordinata, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo.

ART. 4.

L'Albo di cui all'articolo 1 della presente legge è amministrato da un Consiglio nazionale che assicura la tutela, l'egualianza, la omogeneità e l'unitarietà della categoria degli « Elettronici ed affini » su tutto il territorio nazionale.

Il Consiglio nazionale di cui al precedente comma opera sotto il patrocinio del Ministro di grazia e giustizia. È composto da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia — Magistrato — che lo presiede; da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, docente di scuola media superiore a indirizzo professionale elettronico; da venti membri eletti, uno per ciascuna regione, dagli iscritti all'Albo residenti nelle rispettive regioni.

Fanno anche parte del Consiglio nazionale di cui ai comma precedenti: un rappresentante del Ministero del lavoro; un rappresentante della Commissione Parlamentare per le Questioni regionali, in rappresentanza delle regioni; tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; due rappresentanti degli utenti di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali non presenti nel Consiglio e uno dall'Ente radiotelevisivo; i Presidenti delle Associazioni professionali degli elettronici o affini, legalmente costituite ed operanti come stabilito al 2° comma del precedente articolo 3.

Il Consiglio nazionale nella sua prima riunione emana lo Statuto nazionale per la gestione dell'Albo degli « Elettronici ed affini »; mentre i regolamenti di attuazione dello stesso Statuto saranno emanati, nello spirito degli *standards* contenuti nello Statuto nazionale, dalle Giunte regionali, ciascuna per i rispettivi territori.

Il Consiglio nazionale stabilisce l'importo della tassa di iscrizione all'Albo e delle quote sociali.

ART. 5.

Presso ogni regione viene istituito un Comitato regionale degli « Elettronici ed affini », che sovrintende alla gestione dello Albo nell'ambito della regione stessa. Tale Comitato è composto:

da un rappresentante della Giunta regionale che lo presiede;

dal Presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del capoluogo di regione;

dal Capo dell'ispettorato del lavoro del capoluogo di regione;

da un docente di scuola media superiore a indirizzo professionale-elettronico, designato dalla Giunta regionale;

da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella regione, designati dalle strutture sindacali regionali;

dai Segretari delle Commissioni di cui al seguente articolo 6;

da un membro « Elettronico o affine » eletto dagli iscritti all'Albo uno per ciascuna delle province della regione interessata;

da un rappresentante delle Associazioni professionali di elettronici legalmente costituite a livello nazionale o almeno regionale, che operano in campo elettronico da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

da due rappresentanti degli utenti designati uno dalle organizzazioni sindacali e uno dall'Ente concessionario delle radio-telediffusioni.

ART. 6.

I compiti del Comitato regionale sono:

a) decidere sui ricorsi avversi alle decisioni delle Commissioni provinciali;

b) comunicare alle Commissioni provinciali perché ne informino gli interessa-

ti, le norme in materia di istruzione professionale e artigianato, emanate dalle competenti autorità regionali;

c) curare la tenuta del Registro degli Elettronici sul quale vanno trascritte le variazioni e annotazioni risultanti dagli elenchi provinciali;

d) istruire i ricorsi da inviare al Consorzio nazionale;

e) coordinare a livello regionale le attività delle Commissioni provinciali;

f) regolamentare a livello regionale le attività degli « Elettronici ed affini » per quanto riguarda l'esercizio professionale e le materie « artigianato » e « istruzione professionale »;

g) stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio nazionale, le tariffe dei compensi spettanti agli « Elettronici ed affini » iscritti all'albo, per le loro prestazioni;

h) disciplinare le sanzioni da irrogare agli iscritti all'Albo nei limiti degli *standards* fissati dallo Statuto nazionale di cui al precedente articolo 4;

i) applicare le norme disciplinari agli iscritti all'Albo, proposte dalle Commissioni provinciali.

ART. 7.

In ogni provincia, purché vi operino almeno trenta addetti alla professione di « Elettronico od affine », viene costituita una Commissione tecnico-valutativa composta da sette membri eletti democraticamente dagli elettronici e affini residenti nella provincia e iscritti all'Albo.

La Commissione elegge tra i suoi membri elettivi un segretario provinciale, un vice segretario e un economo-cassiere. Fanno anche parte della Commissione predetta: il Presidente della Camera di commercio, il Capo dell'ispettorato del lavoro, un rappresentante delle confederazioni sindacali all'uopo designato dalle strutture confederali della provincia, e da un docente di materia « Elettronica o affine » designato dal provveditore agli studi e scelto fra i docenti di ruolo della scuola secondaria superiore.

Nelle province con un numero di « Elettronici o affini » inferiore a quello indicato al primo comma, opera la Commissione della provincia più vicina la quale designa un delegato con l'incarico di gestire gli interessi degli iscritti all'Albo di quella pro-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

vincia, fino a quando il numero degli iscritti all'Albo non raggiunge l'aliquota indicata al primo comma.

ART. 8.

Presso ogni Commissione provinciale viene tenuto un elenco speciale degli « Elettronici ed affini » esercenti l'attività nell'ambito della provincia.

Tutti coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dalla presente legge possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui al precedente comma. Gli iscritti negli elenchi delle varie province di una regione, vengono trascritti, in ordine cronologico, nel Registro regionale degli Elettronici e quindi nell'Albo nazionale, previo accertamento di quanto disposto al punto *f*) del seguente articolo 9.

L'iscrizione all'Albo degli « Elettronici ed affini » diventa operante quando la segreteria del Consiglio nazionale ha comunicato al Comitato regionale l'avvenuta trascrizione nell'Albo nazionale.

Contro il rifiuto di iscrizione all'elenco di cui al primo comma, è ammesso ricorso in prima istanza al Comitato regionale ed in seconda al Consiglio nazionale.

ART. 9.

I compiti della Commissione provinciale sono di natura amministrativa e tecnico-valutativa e interessano i seguenti punti:

a) curare la tenuta dell'elenco speciale di cui al precedente articolo 8 soprattutto per quanto riguarda l'iscrizione, i trasferimenti, le sospensioni e le cancellazioni dall'Albo;

b) istruire i ricorsi degli iscritti o aspiranti tali, da inviare al Comitato regionale;

c) comunicare al Comitato regionale tutte le variazioni di cui al precedente punto *a*);

d) tutelare gli interessi morali e materiali degli iscritti all'Albo;

e) accertare le effettive capacità professionali e tecniche dei candidati all'iscrizione all'Albo;

f) curare la necessaria istruzione e informazione in merito alle normative, al-

l'assistenza e previdenza, all'aggiornamento professionale e a quant'altro può interessare gli iscritti all'Albo;

g) vigilare sull'attività degli « Eletttronici o affini » iscritti all'Albo e in caso di infrazioni o prestazioni abusive, proporre: per le prime le relative sanzioni disciplinari a carico degli iscritti inadempienti, e per le seconde denunciare alle competenti autorità i responsabili.

ART. 10.

Le spese inerenti alla istituzione ed al funzionamento delle strutture previste dalla presente legge per la gestione e amministrazione dell'Albo degli « Eletttronici ed affini », saranno soddisfatte dai proventi indicati all'ultimo comma del precedente articolo 4.

Oltre ai proventi di cui al precedente comma verrà riservata agli scopi indicati nello stesso comma una quota parte delle pene applicate ai trasgressori delle norme stabilite dalla presente legge sia per gli iscritti che per gli abusivi.

Il Consiglio nazionale e i Comitati regionali per le rispettive competenze, stabiliranno le quote da accantonare per quanto indicato ai commi precedenti.

L'ammontare delle tasse di iscrizione sarà amministrato dal Consiglio nazionale, mentre l'ammontare delle quote sociali sarà destinato, nell'ambito di ciascuna regione, al funzionamento dei Comitati regionali e delle Commissioni provinciali.

ART. 11.

L'Autorità giudiziaria e la pubblica amministrazione conferiscono gli incarichi relativi a valutazioni tecniche in campo « Eletttronico e affine » agli iscritti all'Albo di cui alla presente legge.

Quando le Autorità di cui al precedente comma intendono conferire incarichi a persone non iscritte all'Albo, debbono enunciarne i motivi.

L'« Eletttronico o affine » iscritto all'Albo non può rivelare fatti o cose di cui sia venuto a conoscenza o abbia avuto notizia per ragioni del suo lavoro, costituendo ciò segreto professionale.

ART. 12.

Tutte le prestazioni e lavori comunque eseguiti dagli « Elettronici o affini » iscritti all'Albo, debbono essere eseguiti secondo le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Ai fini fiscali gli iscritti all'Albo di cui alla presente legge sono considerati ai sensi della legge n. 860 del 1956.

ART. 13.

Tutte le cariche sociali previste dalla presente legge, rimangono in carica per tre anni e possono essere rielette o confermate.

ART. 14.

I regolamenti di cui al precedente articolo 4 dovranno essere emanati dalle regioni entro un anno dalla data di pubblicazione dello Statuto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 15.

Nella prima attuazione della presente legge le funzioni ed i compiti previsti dagli articoli precedenti saranno esercitati, fino alla costituzione degli organi previsti dagli articoli 4, 5 e 7, nel modo seguente:

a) le funzioni del Consiglio nazionale, da un magistrato all'uopo preposto dal Ministero di grazia e giustizia, coadiuvato da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da uno del Ministero del lavoro e dai Presidenti nazionali delle Associazioni professionali di Elettronici più rappresentative e che operano da più tempo;

b) le funzioni dei Comitati regionali, da un rappresentante della Giunta regionale all'uopo designato, coadiuvato da esperti che operano nel settore « artigianato » e « Istruzione professionale », designati dalla Giunta regionale, e dai Presidenti delle Associazioni di Elettronici operanti a livello nazionale o regionale da più tempo e quindi più rappresentative;

c) le funzioni delle Commissioni provinciali, da un rappresentante: della Ca-

mera di commercio, industria e agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro, del Provveditorato agli studi, delle organizzazioni sindacali più rappresentative e dai rappresentanti provinciali delle Associazioni professionali in campo elettronico o affine.

Sempre nella prima attuazione, tutti i cittadini italiani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'iscrizione all'Albo per la quale gli accertamenti previsti dal punto e) del precedente articolo 9, saranno limitati all'esame dei titoli allegati alla domanda di iscrizione.